



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>38</u>	del <u>23 FEB. 2021</u>
Oggetto: Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO): approvazione, ai fini sportivi, degli articoli 50 e 74 del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI	
Esecuzione:	D2
Conoscenza:	
Consegnata il: _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Sport Orientamento;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva CONI;

Mi

Deliberazione n.

38

Riunione del

23 FEB. 2021

VISTA

la nota n. 58.21 del 28 gennaio 2021 con la quale la Federazione Italiana Sport Orientamento ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 50 e 74 approvato dal Consiglio Federale nelle riunioni del 21 dicembre 2020 e del 7 gennaio 2021 con deliberazione n. 107/20;

VISTA

l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO

che il testo dei citati articoli risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva del CONI ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo degli articoli 50 e 74 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Orientamento approvato dal Consiglio Federale nelle riunioni del 20 dicembre 2020 e del 7 gennaio 2021 con deliberazione n.107/20.

Il testo degli articoli in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
P.to Carlo Mornati

P.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini



Allegato n. ¹.....
Deliberazione n. ³⁸.....
Riunione del ^{23 FEB. 2021}.....

ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Statuti e Regolamenti

Roma, 15 febbraio 2021

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) - approvazione ai fini sportivi degli articoli 50 e 74 del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Sport Orientamento con nota n. 58.21 del 28 gennaio 2021 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 50 e 74 del Regolamento di Giustizia approvato dal Consiglio Federale nelle riunioni del 21 dicembre 2020 e del 7 gennaio 2021 con deliberazione n. 107/2020.

L'articolo 50, dove sono disciplinati i Principi di Giustizia, è stato modificato al 5° comma con l'introduzione di un 2° cpv. con il quale è stabilito che: *"Ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto (legge 7.10.1969 n.742)"*.

L'articolo 74, sulla nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi, è stato emendato con l'inserimento di una nuova formulazione del 4° comma, a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto Federale.

Attraverso tale disposizione si è stabilito che: *"Il Tribunale Federale si compone di un Presidente - designato dal Consiglio Federale - e di quattro componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e di un membro supplente. La Corte Federale si compone di un Presidente - designato dal Consiglio Federale - e di quattro componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e di un membro supplente"*.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
P.to Carlo Mornati

Il Dirigente Responsabile
Avv. Michele Signorini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 38
23 FEB. 2021
Riunione del.....

ART. 50 PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

- 50.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 50.2 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 50.3 La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 50.4 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 50.5 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° Agosto al 31 Agosto (legge 7.10.1969, n. 742).
- 50.6 Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 8. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
- 50.7 La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 50.8 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale

h



CONI

Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chetani

dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio di
Procuratore presso più di un'altra Federazione.

Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di
componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente
di Organo di Giustizia federale.

- 50.9 Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
- 50.10 La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure Federali al
raggiungimento della finalità di cui al comma 7.
- 50.11 Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono
tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare
dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a
procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono
trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 50.12 Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura
Federale.
- 50.13 In materia di doping le attribuzioni ed i procedimenti sono quelli stabiliti dalle Norme
Sportive Antidoping del CONI.
- 50.14 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di
tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, o di
altra disposizione loro applicabile.
- 50.15 La Federazione dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le
decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia
Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia
dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

ART. 74 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

74.1 I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

74.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

74.3 I componenti del Tribunale Federale e della Corte federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

74.4 Il Tribunale Federale si compone di un Presidente – designato dal Consiglio Federale – e di quattro componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e di un membro supplente. La Corte Federale d'appello si compone di un Presidente – designato dal Consiglio Federale – di quattro componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e di un membro supplente.

74.5 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Ch